



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Ambientali

p.c. Consorzio Torrente Pescia SpA  
Ing Francesca Aiello

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica per l'installazione impianto di depurazione consortile di Veneri (cod.IPPC 6.11) Proponente: Consorzio Torrente Pescia S.p.A. Nota Risposta.

Con nota del 26.01.2024 (prot. 0045919) il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla sostanzialità ai fini VIA (l.r. 10/2010 art.58 e d.lgs 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis) della proposta di modifica presentata nell'ambito del riesame dell'AIA (art. 29-octies, comma 4 lett. a) d.lgs 152/06) dell'installazione in esercizio (attività IPPC 6.11), "depuratori di Veneri" ubicata in loc. Veneri nel comune di Pescia (PT), presentata dal Consorzio Torrente Pescia ed acquisita al protocollo regionale in data 12.01.2024 (prot. 0016889), allegando la relativa documentazione costituita da:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Allegato 1 Tav 1 Inquadramento urbanistico;

Premesso che:

l'installazione è autorizzata alla gestione dell'attività IPPC 6.11 "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato", Allegato VIII, Parte II, DLgs 152/2006, in virtù dell'AIA di cui al decreto della Regione Toscana n. 18023 del 06.12.2017 (recepito con atto SUAP del comune di Pescia n. 70 del 18.12.2017), e successivi aggiornamenti, di cui l'ultimo con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16457 del 28.07.2023;

il procedimento di riesame è stato avviato dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art.29-octies comma 4 lett. a) d.lgs 152/06 con nota del 27.07.2023 (prot. 0365716) a seguito degli esiti della attività di controllo A.I.A dell'anno 2022, comunicati da ARPAT di Pistoia, che hanno rilevato un deterioramento dello stato ecologico del Torrente Pescia di Collodi (recapito dello scarico del depuratore in oggetto) consistente in una alterazione della comunità diatomica ed in alcuni superamenti del limite di variazione di temperatura fra monte e valle dello scarico;

l'installazione è stata oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma con prescrizioni, di cui alla Delibera di Giunta n. 1035 del 02.10.2017 della Regione Toscana;

successivamente alla D.G.R.T. 1035/2017 l'installazione è stata oggetto di alcuni pareri ex art. 58 della L.R. 10/2010 del Settore scrivente, relativi alla non sostanzialità ai fini VIA di alcune modifiche proposte, di cui l'ultima relativa alla sostituzione dell'attuale sistema di aerazione del comparto di ossidazione biologica (vasche V1 e V2) a diffusori meccanici sommersi (n.6 per vasca), con un sistema a microbolle di aria costituito da una rete di diffusori tubolari installata sul fondo delle vasche, alimentata con impianto ad anello e soffianti a vite ed



automatizzata ed interconnessa con PLC (o Controllore Logico Programmabile), con il posticipo delle tempistiche della fase di sperimentazione ATAD avviata, e revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (prot.0244108 del 26.05.2023);

Ciò premesso, in base alla documentazione presentata in allegato alla richiesta di parere in oggetto, emerge quanto segue:

la modifica ritenuta dallo stesso proponente come sostanziale, prevede:

1. l'innalzamento del limite allo scarico del parametro COD da 130 mg/l a 160 mg/l;
2. la realizzazione di un capannone industriale per deposito temporaneo dei fanghi biologici e primari;
3. la realizzazione di una vasca di equalizzazione;

modifica 1)

il proponente in considerazione del fatto che l'impianto di depurazione di Veneri, inquadrato nella categoria IPPC 6.11, riceve e tratta un refluo idrico prevalentemente di origine industriale (di aziende AIA), ritiene che debba essere imposto il valore limite industriale pari a 160 mg/l di cui alla tab. 3, allegato 5, parte III, d.lgs 152/2006 e non il valore prescritto in autorizzazione pari a 130 mg/l;

per la modifica 2)

il nuovo capannone è previsto in sostituzione di un capannone con impianto di essiccazione, attualmente posto fuori dal perimetro dell'AIA, entrato nella disponibilità del Consorzio da metà 2022, che verrà demolito e ricostruito sullo stesso sedime;

modifica 3)

la modifica si rende necessaria in quanto per la natura del servizio fornito, il gestore proponente non può effettuare controlli quali-quantitativi e/o di regolamentare i flussi di provenienza urbana che recapitano in fognatura ed arrivano al depuratore con conseguente impossibilità a prevenire improvvisi picchi di portata o di carico inquinante, che potrebbero determinare successive problematiche nel trattamento dei reflui;

inserire una vasca di equalizzazione a monte delle sezioni di trattamento del carico inquinante permette:

- di equalizzare il carico inquinante,
- fare da polmone in caso di un aumento imprevisto delle portate idrauliche,
- rappresentare un filtro di protezione ai successivi comparti di trattamento più sensibili alle alterazioni del carico inquinante;

tutto questo al fine di garantire le migliori condizioni di lavoro all'impianto biologico a fanghi attivi;

la nuova vasca (capacità 1500 mc) è proposta in sostituzione dell'attuale vasca denominata dell'impianto biologico pilota, di uguale capacità ma diverse dimensioni, lunghezza complessiva minore ed una altezza maggiore (c.a. 6 metri), questo con lo scopo di disporre di un battente maggiore per il refluo all'interno e quindi, aumentare il trasferimento dell'ossigeno a parità di trattamento;

Tutto ciò premesso, visti:



- l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) e l'art. 6 comma 9 e 9bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della LR 10/2010;
- l'art. 58 commi 2 e 3 della LR 10/2010;
- la lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19/r/2017;
- la l.r. 22/2015;

considerato che le modifiche proposte si inseriscono in un contesto ambientale per il quale sono in fase di valutazione azioni di miglioramento finalizzate alla risoluzione delle criticità emerse sul corpo idrico recettore dello scarico:

in relazione alla modifica 1), comportante un incremento del limite allo scarico per il COD, tenuto conto del rilevato deterioramento dello stato ecologico del Torrente Pescia di Collodi (recapito dello scarico del depuratore in oggetto) non possono essere esclusi eventuali impatti negativi significativi inerenti un incremento del limite del COD allo scarico in quanto il valore più alto del COD rappresenta un valore di minor tutela per il corpo idrico recettore, per tale ragione la modifica è da ritenersi sostanziale ai fini VIA;

per quanto attiene la modifica 2), la realizzazione di un nuovo capannone in area contigua non appartenente al perimetro AIA determina un ampliamento dell'area del sito, con introduzione dell'attività di messa in riserva dei fanghi di depurazione, attività ad oggi non prevista presso l'installazione, e riguardante la gestione di un materiale, i fanghi di depurazione, ad alto contenuto organico con alto potere osmogeno e potenziale presenza di sostanze contaminanti;

la modifica introduce dunque fasi di processo i cui effetti in termini d'impatto non sono stati valutati e di cui non è possibile escludere eventuali impatti negativi significativi né prevedere presidi ambientali che ne garantiscano la mitigazione;

per tale ragione la modifica è da ritenersi sostanziale ai fini VIA;

per quanto attiene la modifica 3) la realizzazione di una nuova vasca di equalizzazione in testa all'impianto in luogo di quella dell'impianto pilota, rappresenta un elemento di miglioramento al processo di trattamento dei reflui, in quanto come evidenziato dal proponente, permette un equalizzare del carico inquinante, una gestione delle fluttuazione delle portate in ingresso, "un filtro" rispetto a sostanze che potrebbero danneggiare il comparto biologico dei fanghi attivi;

tuttavia gli impatti connessi alla sua realizzazione non sono stati valutati e pertanto non è possibile escludere effetti ambientali negativi né prevedere presidi ambientali che ne garantiscano la mitigazione;

per tale ragione la modifica è da ritenersi sostanziale ai fini VIA;

la documentazione trasmessa non reca inoltre una valutazione complessiva degli effetti sulle varie componenti ambientali dovuti all'assetto modificato (comprensivo delle tre modifiche proposte) tale da poter escludere eventuali impatti significativi negativi sull'ambiente;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame, per l'entità e tipologia dei tre interventi proposti, rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e pertanto debba essere



sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di un impianto esistente, che può determinare un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto all'assetto valutato con la pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma con prescrizioni, di cui alla Delibera di Giunta n. 1035 del 02.10.2017.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana.

Si comunica a Consorzio Torrente Pescia SpA l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si chiede al Settore Autorizzazioni Integrate Ambiente di inviare al Settore scrivente l'atto che sarà adottato in esito al presente parere.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: [pamela.tomberli@regione.toscana.it](mailto:pamela.tomberli@regione.toscana.it).

Anna Maria De Bernardinis (tel. 0554384219 mail: [annamaria.debernardinis@regione.toscana.it](mailto:annamaria.debernardinis@regione.toscana.it)).

La Responsabile  
arch. Carla Chiodini

pt/ambd

**Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.